



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 28

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

143^a seduta: martedì 25 febbraio 2020

Presidenza del presidente PITTONI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(1097) Bianca Laura GRANATO ed altri. –
Modifiche all'articolo 25 del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di re-
clamo al dirigente preposto all'ufficio scola-
stico regionale**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTEPag. 3,4
RUSSO (M5S), relatrice 3

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione Anna Ascani e per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1097) Bianca Laura GRANATO ed altri. – Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1097.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Russo.

RUSSO, *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 1097, a prima firma della senatrice Granato, propone una modifica al testo unico del pubblico impiego, istituendo un reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale (USR) avverso gli atti di gestione del rapporto di lavoro e i provvedimenti emanati dal dirigente scolastico, ivi compresi i provvedimenti disciplinari e quelli concernenti la formazione delle classi, l'assegnazione delle cattedre ai docenti e la formulazione dell'orario (regolati dall'articolo 396, comma 2, lettera *d*), del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

Nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, il disegno di legge si propone in tal modo di offrire al personale docente e amministrativo della scuola un rimedio alternativo al ricorso agli organi giurisdizionali; una tutela che avrebbe effetti deflattivi sul contenzioso, consentendo all'amministrazione scolastica di valutare, entro un termine breve, la *ratio* delle scelte effettuate dai dirigenti scolastici in qualità di datori di lavoro.

Va infatti ricordato che non sussiste un rapporto di dipendenza gerarchica tra dirigenti scolastici e dirigenti dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca: con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 – regolamento attuativo dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 (la cosiddetta legge Bassanini) – le scuole si qualificano quali autonomi soggetti giuridici e a loro è riconosciuta autonomia didattica, amministrativa e di ricerca. Per tale ragione, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – il cosiddetto testo unico del pubblico impiego – i dirigenti scolastici posti al vertice di ogni scuola sono identificati quali legali rappresentanti delle istituzioni scolastiche nei

rapporti con i terzi. Ad essi, inquadrati nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, è attribuita la qualifica dirigenziale.

Su tale disposizione incide l'iniziativa legislativa in discussione, che prevede appunto la possibilità per l'interessato di presentare reclamo motivato al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione nell'albo della scuola o nel sito Internet dell'istituzione scolastica o della notifica. Entro i successivi quindici giorni il dirigente preposto all'USR decide sul reclamo, accogliendolo o rigettandolo, su parere conforme della commissione per i reclami. Quest'ultima, prevista dal disegno di legge, è istituita con decreto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale ed è composta da tre dirigenti del corpo ispettivo. In caso di accoglimento del reclamo, la decisione del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale annulla e sostituisce l'atto o il provvedimento impugnato, con effetti che decorrono dal deposito della decisione; tale decisione non costituisce, in ogni caso, condizione di procedibilità ai fini dell'eventuale azione giudiziale avente per oggetto il medesimo atto o provvedimento. La decisione sul reclamo è notificata entro il termine di cinque giorni al reclamante e al dirigente scolastico, nonché, in caso di accoglimento, all'ufficio competente per territorio in materia di provvedimenti disciplinari.

Il dirigente scolastico provvede a dare tempestiva attuazione alla decisione assunta sul reclamo; in caso di inerzia, l'inadempimento costituisce comportamento anti-doveroso ai fini della responsabilità disciplinare.

La disciplina dettata dal disegno di legge n. 1097 si applica a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021.

PRESIDENTE. Ringrazio la relatrice, senatrice Russo.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15.